COMUNE di FORLI'

SERVIZIO POLITICHE di WELFARE

U. O. Politiche Abitative - Corso A. Diaz n. 21

PROTOCOLLO COMUNALE D'INTESA SULLE POLITICHE ABITATIVE PER FAVORIRE L'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI REGOLAMENTATI A CANONE AGEVOLATO

SOTTOSCRITTO in data odierna presso il Comune di Forlì
TRA

COMUNE di FORLI' Assessorato alle Politiche abitative in persona di Raoul Mosconi

Le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia

A.P.E.-Confedilizia di Forlì-Cesena

A.S.P.P.I. di Forlì
A.N.C.E. Unindustria Forlì-Cesena

in persona di Caselli Carlo

in persona di Nughini Nicoletta

in persona di Giovanni Calzolari

Le Organizzazioni sindacali degli Inquilini

S.I.C.E.T.

Romagna

in persona di

Casadei Oliviero Dywill Clive

S.U.N.I.A.

di Forlì-Cesena

in persona di

Basir Milad

U.N.I.A.T. Reg.le E. Romagna sportello di Forlì

in persona di Miserocchi Marialena

In considerazione dell'ACCORDO TERRITORIALE per il Comune di Forlì concertato in data 19/12/2017 previa sottoscrizione del presente protocollo.

Ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, della legge 8 gennaio 2002 n. 2, e del D.I. 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento n. 59, alla G.U. n. 85, del 11 aprile 2003 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato in G. U. n. 62, del 15 marzo 2017.

Premesso che:

Le parti ritengono che tra le caratteristiche dell'alloggio influenti per la collocazione nella fascia di riferimento per il calcolo del canone di locazione, debbano essere considerati i parametri "qualitativi" dell'abitare (efficienza e risparmio energetico, antisismica, accessibilità), ciò al fine di incentivare la diffusione anche di "buone prassi" nei progetti di costruzione o ristrutturazione degli immobili ad uso abitativo sul territorio comunale.

Per questo motivo ritengono di supportare l'applicazione e implementare l'utilizzo del nuovo Accordo Territoriale concertato in data 19/12/2017, nell'intento di perseguire i sotto indicati obiettivi:

- 1. Aumentare l'utilizzo dei contratti di locazione abitativa a canone agevolato;
- 2. Monitorare e verificare l'effettiva applicazione dell'accordo territoriale nel Comune di Forlì promuovendo le verifiche e controlli al fine di scongiurare comportamenti non corretti o abusi:
- 3. Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulti sommerso o irregolare.

LE PARTI CONVENGONO

- Di attivare strumenti di diffusione delle informazioni sulle condizioni e sulla normativa vigente per l'applicazione dei contratti regolamentati "agevolati" riferiti alle locazioni degli immobili ad uso abitativo, al fine di favorire la correttezza, la regolarità e la massima diffusione delle informazioni stesse.
- Di fornire assistenza nella redazione e sottoscrizione dei contratti oggetto del presente accordo.

Il Comune di Forlì al fine di favorire la conclusione dei contratti di locazione abitativa secondo gli schemi contrattuali previsti nell'Accordo introdurrà specifiche forme "incentivanti" per la durata dell'accordo fissata nel triennio 2018, 2019 e 2020 quali:

Una ulteriore riduzione dell'IMU dell'1% (uno per cento), oltre a quella prevista dallo stato, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 per i locatori che concederanno in affitto a canone agevolato (art.2, comma 3) a nuclei familiari per alloggi adibiti ad abitazione principale, intendendo come tale l'alloggio di residenza anagrafica del conduttore.

Sussistendo quest'ultima condizione anagrafica in capo al conduttore detta agevolazione si applica altresì a contratti di locazione per studenti universitari (art. 5, comma 2), nonché a Società o Agenzie partecipate dal Comune di Forlì, e, per la gestione delle locazioni temporanee (art. 5, comma 1), a lavoratori italiani e stranieri.

La sopra citata agevolazione risulta applicabile previa la redazione e sottoscrizione dell'apposito allegato 4, definito obbligatorio per tutti i tipi di contratti sopra richiamati nell'accordo sopracitato al fine di certificare la regolarità "economica e normativa" all'accordo territoriale concertato in data 19/12/2017 presso il Comune di Forlì e successivamente trasmesso alla Regione Emilia-Romagna.

Eventuali ulteriori variazioni dell'IMU negli anni a venire, saranno concertati in conseguenza del monitoraggio e delle verifiche circa l'efficacia, i riflessi positivi dell'Accordo sul mercato locale delle locazioni private effettuate dal Comune di Forlì con le Parti haanno sottoscritto il presente protocollo.

Certificazione dei contratti concertati (regolati nell'Accordo Territoriale)

Per l'attivazione delle agevolazioni (riduzione IMU) o delle incentivazioni a favore di coloro che concludono contratti concertati, saranno attivati controlli nel merito della regolarità volti ad accertare la rispondenza del contenuto normativo ed economico dello stesso a quanto previsto dall'Accordo Territoriale.

La richiesta di riduzione dell'IMU al Comune di Forlì relativa all'unità immobiliare abitativa locata si realizza:

- Mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Forlì.
- La consegna dell'allegato 4 all'accordo territoriale conncertato il 19/12/2017 sottoscritto dal locatore e dal conduttore, nonché l'allegato N sottoscritto dal locatore e dal conduttore per i contratti sosttoscritti in base a precedenti accordi.
- La consegna di copia della Certificazione Energetica relativa all'unità locata.

Il presente protocollo ha la durata corrispondente al periodo di validità dell'Accordo Territoriale, con verifica annuale.

(TMB

90

倒

Letto, sottoscritto e approvato

Comune di Forlì

Assessorato alle Politiche abitative

A.P.E.-Confedilizia di Forlì-Cesena

A.S.P.P.I.

di Forlì

A.N.C.E. Unindustria Forlì-Cesena

S.I.C.E.T.

Romagna

S.U.N.I.A.

di Forlì-Cesena

U.N.I.A.T. Reg. E. R. sportello di Forlì

Raoul Mosconi

Caselli Carlo

Nughini Nicoletta

Giovanni Calzolari Plou loll

Casadei Oliviero Convier Olivi-

Miserocchi Marialena

FORLI' 27 dicembre 2017

ALLEGATO 4 (Forli)

Determinazione dei limiti abitativi ed elementi utili per individuare il canone di locazione abitativo agevolato e transitorio, Legge 431/1998, art. 2, c. 3, legge 2/2002, D.M. 30/12/02 e D.M. 16/01/2017 ed Accordo territoriale del

		DATI e MISI	URE					
Locatore: cognome	nome_		nato/a	a	il			
Locatore: cognome Residente Cod. Fisc	_ U V	ia		n			-8	
Cod. Fisc.		Quota di possesso _		%				
Conduttore: cognome								
Residente	() Co	d Fisc				Tegrania de la companya de la compa		
☐ Contratto agevolato ☐	Contratto	per studenti	ontra	tto transitorio	`			
ZONA DA DB DC DD		foolio	nume	ero transitorio	,			
ZONA DA DB DC D Cat A/_ sub_ rendita catas	stale E	Togito	шш		-			
Cat C/ sub rendita catas	tale €							
		Località		4712 -	FORI	I' (FC)		
DETERMINAZIONE o Alloggio con presenza di ascensore	iella FASO	CIA vedere All. 3 de	II'Acc	ordo territo	riale de	Comuna di F	Torli	
Alloggio con presenza di ascensore	1 Im	p. di condizionamen	to par	ziale	1	Porta blindata	0111	2
Area verde-cortile ad uso esclusivo		p. di condizionamen			1	Att. di P.E. cl		2
Теггаzza o balcone di oltre 5 mg.		tazione di pannelli s		are unleg		Att. di P.E. cl		_
Veranda		rvizio Wi-Fi attivo	Olai			Cantina sup.		1
Doppi vetri		tazione di impianto	TV co	tellitare		Mansarda con		1
Doppi servizi		tisismica per ristrutt						1
Edificio con non + di 8 unità abitative	I Ar	partamento nuovo c	on ont	ova au.		Posto auto co		1
Riscaldamento centr. con contabilizz.		issi di sicurezza - ca				Posto auto C/	o at 1° ct.	1
Riscaldamento autonomo						Garage		2
A CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF TH	Z V	deo-citofono o sorve	guanz	a o an.	1	Diritto di prel	az. affitto	1
2 punti Totale dei punti FAS	SCIA		media	ı Om	assima			
Superficie interna (escluso muri perim)		mq.		T =			mq.	
Terrazza o balcone sup. mq. 5,00		mq.		x 15% =			mq.	
Veranda		mq.	*****	x 30% =			mq.	
Autorimessa singola		mq		x 50% =			mq,	
Posto auto coperto riservato e Cantina		mq.		x 20% =			mq.	
Totale							mq.	
					-			
Superficie 🗆 fino a mq. 50, 💢 da 5)	l a 80,	□ da 81 a 100,	La Library	□ oltre 10	1 mq.			
			,					775
Euro mq. / mese		rficie tolleranza +/	E	Euro / mese	E	Euro mese	Euro annu	0
(in base a zona fascia e superficie)		- 5%		possibile		scelto	scelto	
Minimo €	Mq.		€_					
Massimo €,	Mq.		€					
		NOTE						
Appartamento arredato (in base a quanto e	convenuto	fra le parti) +		%	= €			
Ourata della locazione 4 anni + 2%	5 anni +				5 = €			
Maggiorazione per contratto transitorio (art				4	= €			
Aumenti in base alle note sopracita	ate	n b or b o by madding	6		al mes	Δ		
Canone finale concordato fra le parti:					At IIICS			
		_ <i>mensili</i> pari ad	E		anni			
		c.io parraa	·—			2.1		1
Durata del contratto dal		alal						
e parti dichiarano: a) di aver preso visione, per quanto inter b) che gli elementi sopra riportati sono st c) che concordano nell'individuazione precedenti tabelle	ati fomiti	e corrispondono a ve	rità		one de	sunte dalla c	compilazione d	elle
1.7	irte locati	ice	la par	te conduttri	ce			
orlì,					0.850			
presente all. "4" sottoscritto dal locatore rma altresì "Attestazione ed Asseverazion	e condutto	<i>re, "obbligatorio" u</i> one di locazione ec	nitam onom	ente al Cont ico e norma	ratto d' tivo" e	affitto regola d è utile alla	urmente registro parte locatrice	ato, per

ottenere la riduzione IMU dal Comune di Forlì

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI FORLI' del 19/12/2017 In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, della legge 8 gennaio 2002 n. 2, e del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento n. 59, alla G. U. n. 85, del 11 aprile 2003 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato in G. U. n. 62, del 15 marzo 2017.

Le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia

A.P.E.-Confedilizia di Forlì-Cesena

in persona di Caselli Carlo

A.S.P.P.I.

di Forlì

in persona di Nughini Nicoletta

le Organizzazioni sindacali degli Inquilini

S.I.C.E.T.

Romagna

in persona di Casadei Oliviero

S.U.N.I.A.

di Forlì-Cesena

in persona di

Basir Milad

U.N.I.A.T. Reg.le E. Romagna sportello di Forlì

in persona di Miserocchi Marialena

Nonché per le parti afferenti l'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del D.I. 30/12/02, oltre che al D.M. 16/01/2017, per la parte integrativa relativa ai contratti di locazione di natura transitoria ordinaria ed a quella per gli studenti universitari - anche delle seguenti organizzazioni:

A.N.C.E. Unindustria Forlì-Cesena

in persona di Giovanni Calzolari

Premesso che:

- in data 30 agosto 1999 e successiva interpretazione ed aggiornamento del 6 luglio 2000, è stato siglato il primo accordo territoriale, con i modelli contrattuali definiti nell'accordo;

- in data 21 ottobre 2003 è stato sottoscritto un nuovo accordo relativo al solo Comune di Forlì, cui le parti, in data odierna intendono apportare con il presente atto, le opportune modifiche ed aggiornamenti, al fine di ottenere una sua migliore applicabilità;

- in data 25 maggio 2004 è stato sottoscritto un nuovo accordo relativo al solo Comune di Forlì, cui le parti, in data odierna intendono apportare con il presente atto, le opportune modifiche ed aggiornamenti, al fine di ottenere una sua migliore applicabilità.

Le Associazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, ritengono opportuno individuare condizioni contrattuali, da inserire nell'accordo territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, ed articolo 5, commi 1, 2, 3, della L. 431/98, che tengano conto della specificità del mercato abitativo locale, di usi e consuetudini, di assumere gli appositi modelli contrattuali, utili a tale conseguimento, come prevede il D. I. 30/12/2002, e la legge 8 gennaio 2002, n. 2 e del D.M. 16/01/2017.

che, il Comune di Forlì, con apposito Protocollo che sarà successivamente sottoscritto con le parti qui rappresentante, si impegna a determinare una ulteriore riduzione dell'IMU oltre a quella prevista dallo stato con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e per gli anni successivi per i locatori che concederanno in affitto a canone agevolato (art.2, comma 3,) a nuclei familiari alloggi adibiti ad abitazione principale, ed a studenti universitari (art. 5, comma 2), nonché a Società o Agenzie partecipate dal Comune di Forlì, e, per la gestione delle locazioni temporanee (art. 5, comma1), a lavoratori italiani e stranieri, previa redazione e sottoscrizione dell'apposito allegato 4, obbligatorio per tutti i tipi di contratti sopra richiamati al fine di certificare la regolarità

all als

"economica e normativa" all'accordo territoriale depositato il 19/12/2017 presso il Comune di Forli e successivamente trasmesso alla Regione Emilia-Romagna.

Le Associazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, riconoscono l'importanza delle decisioni dell'Amministrazione comunale di Forlì, oltre la volontà di partecipare in modo diretto alla definizione delle politiche abitative (vedi protocollo), anche attraverso un monitoraggio dei contratti di locazione (banca dati - osservatorio).

Le parti auspicano e si propongono altresì in particolare i seguenti obbiettivi:

favorire l'allargamento del mercato agli immobili sfitti e l'accesso a locazioni a canoni agevolati per le fasce sociali meno abbienti;

avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti:

ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulti sommerso e irregolare.

Si conviene e stipula quanto segue:

apelliculo

1) CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431/'98, legge 2 / 2002, e, D.I. del 30/12/2002 e D.M. 16/01/2017)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio del Comune di Forlì.

Il territorio del Comune di Forlì, acquisite le informazioni concernenti le microzone catastali, viene suddiviso in "zone omogenee", delimitate dai fogli catastali, come da all. 1 .

Per le zone omogenee, come sopra individuate, vengono definite le subfasce di oscillazione dei canoni, come da allegato 2.

Le fasce di oscillazione per l'individuazione del canone vengono determinate sulla base della tabella di cui all'allegato 2 di valori espressi in € / mq. / mese, ed alla presenza degli elementi di cui all'allegato 3.

Per facilitare la comprensione del meccanismo di individuazione e calcolo del canone di locazione, viene predisposto un apposito modulo, obbligatorio per tutti i contratti assistiti e non, utile anche per ottenere le agevolazioni dal Comune di Forlì, denominato allegato 4.

All'interno di ciascuna subfascia saranno le parti a determinare in concreto, con l'eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni, se richiesta, il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sulla base degli elementi oggettivi (trasformati in punti) di cui all'allegato 3.

La superficie convenzionale da considerare è esclusivamente quella desumibile dalla planimetria e/o la superfice catastale abbattuta del 15%.

Qualora l'alloggio abbia una superficie utile non eccedente il 10% della fascia inferiore di appartenenza si potrà utilizzare la stessa per la determinazione del canone di locazione. (Esempio mq. 54 invece della fascia da 51 ad 80, si può utilizzare quella sino a mq. 50).

Per le unità immobiliari superiori ai 100 mq., nel caso catastalmente siano presenti come parte dell'appartamento anche superfici con altezze variabili inferiori a quelle legittime per l'abitabilità (sottotetto, mansarda, sottoscala, tavernetta, ecc.) comunque dotati di

riscaldamento, la metratura complessiva dichiarata, ai fini del calcolo di determinazione delle subfasce di canone, dovrà essere decurtata forfettariamente del 5%.

In presenza di pertinenze locate unitamente all'appartamento, se individuabili tramite visura catastale (es. categorie C/6 e C/2) si farà riferimento alle superfici indicate nella visura stessa diversamente saranno da desumersi da adeguate piantine/planimetrie, in ogni caso saranno considerate come segue:

- Terrazza o balcone superiore a mq. 5,00 nella misura del 15 %
- Veranda nella misura del 30%
- autorimessa singola nella misura del 50%
- posto auto coperto riservato e cantina nella misura del 20%

Nel caso di locazione di porzioni di immobile, ai fini del calcolo (ovvero di quanto si dovrà indicare nell'allegato 4) il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie utilizzata in modo esclusivo oltre alla quota di superficie delle parti inerenti ai servizi condivisi; in presenza di più contratti occorrerà procedere con un calcolo specifico per ciascuna porzione locata.

Per gli alloggi compiutamente arredati, il canone definito potrà subire un aumento fino al 20%, a valere per l'intera durata contrattuale, come meglio descritto nell'allegato 5.

Il canone effettivo verrà quindi individuato nell'ambito della:

FASCIA MINIMA: quando sono presenti fino a 7 punti FASCIA MEDIA: quando sono presenti da 8 a 13 punti FASCIA MASSIMA: quando sono presenti da 14 punti in poi

In caso di:

- Assenza di impianto di riscaldamento = comunque subfascia minima;
- Appartamento senza ascensore oltre il 3° piano fuori terra, comporta la detrazione di 2 elementi fra quelli presenti.

La descrizione dettagliata degli elementi è indicata nell' ALLEGATO 3

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione (tipo-agevolato), utilizzando obbligatoriamente i contratti tipo (allegato A al <u>D.M. 16/01/2017</u>), recanti altresì possibilità di Conciliazione così come concordata fra le parti, nonché tutte le pattuizioni ad integrazione che col presente accordo formalmente le parti convengono:

- a) la parte locatrice (proprietario) dovrà fornire obbligatoriamente l'Attestato di Prestazione Energetica e potrà fornire gli estremi od autocertificare la documentazione amministrativa e tecnica di sicurezza degli impianti e/o di eventuali certificati per collaudi;
- b) solo per coloro che non optano per il regime di cedolare secca, l'aggiornamento del canone di locazione pattuito, a richiesta scritta da parte locatrice sarà aggiornato nella misura del 75% dell'indice ISTAT per famiglie operai e impiegati, ad ogni inizio di anno di locazione successiva;
- c) diritto di prelazione al riaffitto, ove concesso dalla parte locatrice, ai sensi dell'art. 40, legge 392/78, farà fede quanto indicato nel già previsto all. 4) ovvero dovrà essere aggiunto in calce all'art. 15 del contratto-tipo;
- d) deposito cauzionale ove richiesto, non potrà in alcun caso superare le 3 (tre) mensilità del canone, ed indipendentemente dalla durata del contratto, è produttivo degli interessi legali, fissati annualmente dall'autorità competente e da corrispondere al termine di ogni anno di locazione alla parte conduttrice. In alternativa al deposito cauzionale il locatore potrà chiedere al conduttore

GB

9

96

una polizza di assicurazione a copertura del rischio da incendio e ricorso vicini, a proprie spese ma a beneficio del locatore, di durata corrispondente a quella del rapporto e per l'importo che verrà da questi indicato e comunque non inferiore al valore di mercato dell'unità locata. E ciò sempre che l'immobile non sia già coperto da polizza globale fabbricati, in quanto in tal caso, il conduttore sarà tenuto a corrispondere in via diretta o di rimborso la quota proporzionale del relativo premio:

e) per i contratti di cui all'art. 2, comma 3, ove le parti concordino una durata contrattuale superiore ad anni 3, il canone così come risulta in base alla zona (all. 1), agli elementi (all. 3), per determinare la subfascia (all. 2), potrà essere aumentato del 2% per ogni anno eccedente, a valere per l'intera durata contrattuale;

f) il canone in tutti i tipi di contratto facente parte del presente accordo, dovrà essere corrisposto in rata mensile anticipata;

g) ripartizione degli oneri accessori, fra locatore e conduttore le parti stipulanti richiamano quanto previsto in apposito allegato "D" del D.M. 16/01/2017, con l'integrazione della pattuizione inerente le spese di compenso amministratore a carico del locatore come già stabilito nei precedenti accordi;

h) spese di bollo relative ai tipi di contratti di locazione, per uso e consuetudine (vedi precedenti accordi del 30/08/1999 e del 24/05/2004) sono ripartite in parti uguali, così come previsto per quelle di imposta di registro;

i) commissione di conciliazione stragiudiziale (facoltativa art. 6 del D.M. 16/01/2017) viene recepito integralmente quanto previsto nell'Allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017;

j) Definizione di appartamento "Ammobiliato"

Per la voce "ALLOGGIO AMMOBILIATO", si precisa quanto segue:

- Qualora sia dotato di un arredamento "minimo" blocco cucina sufficiente alla vivibilità, il canone risultante in base alla zona e dagli elementi, può essere aumentato fino al 5%;

- Qualora sia dotato di arredamento "completo" (zona giorno e notte) pur con mobili e suppellettili per una buona vivibilità, il canone risultante, può essere aumentato fino al 15%;

- Qualora sia dotato di arredamento "nuovo o di notevole pregio su misura" con elettrodomestici di qualità il canone risultante in base alla zona e dagli elementi può essere aumentato fino al 20% Tutti gli elettrodomestici e gli impianti dovranno essere a norma (DPR 412/93, legge 46/90) ed installati o resi fruibili a cura del locatore.

In tutti i casi si consiglia di redigere un verbale (eventualmente anche in forma di raccolta fotografica ove in ogni stampa sia riportata la data dello scatto, il tutto controfirmato da entrambe le parti) in cui specificare tutte le dotazioni presenti nell'alloggio al fine di evitare successive contestazioni. Il tutto come specificato nell'allegato 5.

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, L. 431/'98 e art. 2 D.I. 30/12/2002 e D.M. 16/01/2017)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Forlì che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, risulta ad oggi avere un numero di abitanti pari a 118.266 .

Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.I. 30/12/2002 e D.M. 16/01/2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone così definito dalle parti contraenti potrà essere aumentato del 10%, per favorire la mobilità sul territorio.

asellischo lufurturfene

Il presente Accordo prevede che la durata della locazione transitoria può essere sino a diciotto mesi, in nessun caso questo tipo di contratto è prorogabile.

Per i contratti in oggetto, con formula obbligatoria come da D.M. 16/01/2017 - per i quali le organizzazioni stipulanti concordano:

- le parti stipuleranno i contratti di locazione transitoria secondo l'allegato "B" <u>al D.M.</u> 16/01/2017;
- recanti altresì possibilità di conciliazione così come concordata fra le parti;
- nonché tutte le pattuizioni ad integrazione che col presente accordo formalmente si convengono:
- a) sono automaticamente estese tutte le norme pattizie previste per i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, della L: 431/98, in quanto applicabili;
- b) il recesso per gravi motivi da parte del conduttore potrà avvenire con un preavviso di 30 giorni, indipendentemente dalla durata del contratto.
- la transitorietà può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate e specificate all'atto della stipula del contratto come segue:

Esigenze di transitorietà del locatore, quando intenda disporre dell'immobile per:

- 1) Adibirlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, intendano lasciare l'abitazione della famiglia d'origine, nonché per:
 - trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
 - rientro dall'estero:
 - ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
 - cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;
- 2) Adibirlo ad esercizio dell'attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento del titolo abilitativo al lavoro e/o professione;
- 3) Eseguire interventi nell'unità immobiliare, per i quali abbia fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l'occupazione dell'appartamento;
- 4) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo ed espressamente specificata o documentata nel contratto.

Esigenze di transitorietà del conduttore, quando ha:

- 1) Esigenza di una abitazione per un periodo non superiore ai diciotto mesi per:
 - contratto di lavoro a termine in un Comune diverso da quello di residenza;
 - previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
 - trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
 - necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza;
 - acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto;
 - ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la propria abitazione.
- 2) Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo ed espressamente specificata o documentata nel contratto.

(M)

gl

E' fatto obbligo al locatore confermare l'esigenza transitoria con lettera raccomandata da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno un mese, per ogni semestre, o frazione, di durata del contratto.

In caso l'esigenza di transitorietà indicata nel contratto venga meno nel corso della locazione, le parti potranno risolvere il contratto transitorio in corso e sottoscrivere un nuovo contratto ai sensi dell'Art. 2 comma 1, o comma 3.

3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, comma 2 e 3, L. 431/'98 e art. 3 D.I. 30/12/2002 e D.M. 16/01/2017)

00

Tali contratti sono utilizzabili per studenti iscritti ad un corso di studi universitari in un Comune diverso da quello di residenza (come pure per giovani partecipanti a programmi di scambio internazionale quali: Socrates - Erasmus, Tempus, Leonardo da Vinci e Servizio Volontario Europeo ovvero studenti di nazionalità estera iscritti o coinvolti in attività di scambio che vedono l'Università partner promotore nell'ambito dei programmi comunitari sopracitati), hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti.

Per detti contratti, ovvero ai fini dell'art. 3, <u>D.M. 16/01/2017</u>, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone così definito dalle parti contraenti potrà essere aumentato del 10%, per favorire la mobilità sul territorio.

Per i contratti in oggetto - per i quali le organizzazioni stipulanti concordano che:

- Le parti stipuleranno i contratti di locazione esclusivamente secondo il contratto tipo, allegato "C" al D.M. 16/01/2017;
- Tali contratti potranno essere sottoscritti dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle Aziende per il diritto allo studio o Società similari;
- recanti altresì possibilità di conciliazione così come concordata fra le parti;
- alle pattuizioni ad integrazione previste dal presente accordo si aggiungono automaticamente tutte le norme pattizie previste per i contratti di cui all'art. 2, comma 3, legge 431/98, in quanto applicabili.

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Forlì, i cui conduttori siano iscritti ad un corso o diploma di laurea fra le sedi distaccate dell'Università, Scuole Superiori e simili.

Le fasce di oscillazione per il calcolo dei canoni di locazione per i contratti in oggetto, sono costituite dalle fasce di oscillazione per le zone (all. 1), con gli elementi (all. 3), e le determinazioni €/mq. (all. 2) ed arredamento (mobilio all. 5), individuate nel presente accordo relativo al Comune di Forlì.

Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore a sei mesi (salvo casi specifici vedi Erasmus) e non superiore a trentasei mesi prorogabile solo una volta di pari durata al termine della quale in nessun caso il contratto potrà proseguire.

9

ACCORDI INTEGRATIVI

Per i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, destinate ad uso abitativo, sono da intendersi in capo ad un medesimo soggetto 100 a livello nazionale, oppure almeno 50 unità se ubicate nel territorio comunale di Forlì, nonché, Imprese od Associazioni di Imprese di Datori di lavoro, Fondazioni, Enti o Società per l'Affitto partecipate dal Comune di Forlì in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di lavoratori in mobilità, di immigrati comunitari ed extra-comunitari, studenti universitari.

and lufur lentene

GAB

Le parti firmatarie il presente accordo sono pronte a sottoscrivere appositi Accordi Integrativi con le parti interessate.

CLAUSOLE FINALI

II presente Accordo Territoriale - nella sua triplice articolazione - resterà in vigore per la durata di tre anni, a partire dal deposito dello stesso presso il Comune di Forlì; sino a revisione ufficiale da parte delle Organizzazioni di Categoria, i valori minimi e massimi delle subfasce di oscillazione devono intendersi NON aggiornabili annualmente, nemmeno con ISTAT.

Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:

- 1 il Comune deliberi nuove aliquote IMU per l'affitto contrattato di cui al presente accordo;
- 2 siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10 legge 431/98 ed altre normative attualmente vigenti;
- 3 siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti;
- 4 il CIPE modifichi l'elenco dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa o equiparati;
- 5 quando le parti lo ritengano necessario.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si rendono fin d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative pre-contrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale in ragione del 10%, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà chiedere l'intervento delle parti firmatarie dell'accordo, le quali entro 90 giorni, determineranno, il nuovo canone, da valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale proroga o fino a nuova locazione.

Il presente Accordo sarà depositato dalle parti, presso la Segreteria generale del Comune di Forlì, mediante consegna di copia autentica, all'Ufficio Protocollo generale del Comune e presso la Regione Emilia Romagna.

ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

- All. 1: Aree del Comune di Forlì
- All. 2: Subfasce di oscillazione del Comune di Forlì
- All. 3: Elementi oggettivi per la determinazione del canone
- All. 4: Modulo di richiesta Dati e Misure Attestazione e Asseverazione del Canone
- All. 5: Definizione di Mobilio

Altresì gli allegati in base a quanto pubblicato il 15-3-2017 in GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ovvero:

Allegato A - LOCAZIONE ABITATIVA

Allegato B - LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

Allegato C - LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

Allegato D - TABELLA ONERI ACCESSORI

Allegato E - PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE

Collicato Surfeer Junque

THE STATE OF THE S

96

Letto, confermato e sottoscritto in data 19/12/2017 dalle organizzazioni stipulanti:

Le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia

A.P.E.-Confedilizia di Forlì-Cesena

in persona di Caselli Carlo

A.S.P.P.I.

di Forlì

in persona di Nughini Nicoletta

le Organizzazioni sindacali degli Inquilini

S.I.C.E.T.

Romagna

in persona di Casadei Oliviero

S.U.N.I.A.

di Forlì-Cesena

U.N.I.A.T. Reg.le E. Romagna sportello di Forlì

in persona di

Nonché per le parti afferenti l'articolo1, commi 5, 6 e 7, del D.I. 30/12/02, oltre che al D.M. 16/01/2017, per la parte integrativa relativa ai contratti di locazione di natura transitoria ordinaria ed a quella per gli studenti universitari - anche delle seguenti organizzazioni:

A.N.C.E. Unindustria Forlì-Cesena

in persona di Giovanni Calzolari Giali lolli

ALLEGATO 4 (Forli)

Determinazione dei limiti abitativi ed elementi utili per individuare il canone di locazione abitativo agevolato e transitorio, Legge 431/1998, art. 2, c. 3, legge 2/2002, D.M. 30/12/02 e D.M. 16/01/2017 ed Accordo territoriale del

		DATI e MIS	TRE					
Locatore: cognome	_ nome _		ato/a	a	il			
Locatore: cognome Residente Cod. Fisc	U Via	1		n				
Conduttore: cognome	nome		ato/a	a	il	VX-1-1		
Residente) (Cod	Fisc					-	
☐ Contratto agevolato ☐ (Contratto p	er studenti 🔲 (Contrat	to transitorio)			
ZONA	15 0-21	foglio	nume	го	<u>-</u>			
Cat A/_ sub rendita catasta	ale €							
Cat C/ sub rendita catasta Via n.								
DETERMINAZIONE de Alloggio con presenza di ascensore	Int.	Località		4712 -	FORI	I' (FC)		
Alloggio con presenza di ascensore	Ha FASC	IA vedere All. 3 de	ll'Acc	ordo territoi	iale del	Comune di F	orlî	
Area verde-cortile ad uso esclusivo				- L	1	t orta bimaata		2
Terrazza o balcone di oltre 5 mq.		o. di condizionamen		ro allog		Att. di P.E. cl.		2
Veranda		azione di pannelli s	oları			Att. di P.E. cl.		1
Doppi vetri		vizio Wi-Fi attivo	TT F			Cantina sup. r		1
Doppi veti Doppi servizi	 Dot Ant 	azione di impianto	IV sai	tellitare		Mansarda con		1
Edificio con non + di 8 unità abitative		isismica per ristrutt				Posto auto con		1
		partamento nuovo c				Posto auto C/6	5 di 1° cl.	1
		ssi di sicurezza - ca				Garage		2
rescardamento autonomo	2 VIa	eo-citofono o sorve	guanza	a o all.	1 I	Diritto di prela	az. affitto	1
Totale dei punti FASC	CIA (Ominima O	media	ı Om:	assima			
Curacialista (1 :								
Superficie interna (escluso muri perim)		mq.		=			mq.	
Terrazza o balcone sup. mq. 5,00 Veranda		mq.		x 15% =			mq.	
Autorimessa singola		mq.		x 30% =			mq.	
Posto auto coperto riservato e Cantina	mq		x 50% =			mq.		
Totale		mq.		x 20% =			mq.	
A O LLLO							mq.	
Superficie ☐ fino a mq. 50, ☐ da 51	a 80,	□ da 81 a 100,		□ oltre 10	1 mq.			
Euro mq. / mese	Super	ficie tolleranza +/	F	Euro / mese	_ I E	uro mese	Euro annu	
(in base a zona fascia e superficie)	-5%		possibile	"	scelto	scelto	0	
√linimo €	Ma.		ϵ		_	Scotto	SCEILO	
Massimo € ,			' 	\dashv			1	
	1,14.							
Appartamento arredato (in base a quanto co	mianuto f	NOIE		0/				
	5 anni + 4			%	<u>= €</u>			
Aaggiorazione per contratto transitorio (art.				anni + %	= € = €			
Aumenti in base alle note sopracitat	P C.1 E U11	. 5 C. 2 e 5) massim	6)	al mes			
Canone finale concordato fra le parti:					ai mes	-		
		mensili pari ad	E		анні	,;		
■ ******* ±***** ±**** ±****		parae	<u> </u>		_ """			1
Durata del contratto dal		al						
e parti dichiarano:								
a) di aver preso visione, per quanto interes	sa del tec	to integrale dell' A o	cordo	territoriales				
b) che gli elementi sopra riportati sono sta	ti forniti e	corrispondono a ve	rità	territoriale;				
c) che concordano nell'individuazione d	el canone	all'interno delle	fasce	di oscillazi	one dec	unte dalla o	omnilazio 1	olla
precedenti tabelle		dollo		ar obornazi	one des	one dalla C	отприахиле О	ene
	te locatri	ce)	a par	te conduttri	ce			
presente all. "4" sottoscritto dal locatore e	conduttor	e. "obbligatorio" u	nitam	ente al Cont	ratto d'	affitto regola	manta	

Il presente all. "4" sottoscritto dal locatore e conduttore, "obbligatorio" unitamente al Contratto d'affitto regolarmente registrato, forma altresì "Attestazione ed Asseverazione del Canone di locazione economico e normativo" ed è utile alla parte locatrice per ottenere la riduzione IMU dal Comune di Forlì

5 M

Pulling lindone

Ø

W.

ALLEGATO 2 Comune di Forlì (prezzi al mq. Mensili)


ω	Sorella nei pu	Gli scadioni dai nu	Da ma 101 :	Da ma 81 a 100	Da ima 51 5 100	Cinc.	utile	Superficie		200 III 101 III pol	Da ma 101 :- :	Da ing. 31 a 80	Sino a mq. 50	a: unio	Superficie			Da mq. 101 in poi	Da mq. 81 a 100	Da mq. 51 a 80	Sino a mq. 50	utile	Superficie			Da mq. 101 in poi	Da mq. 81 a 100	Da mq. 51 a 80	Sino a mq. 50	utile	Superficie		
4	Saco (M) of	€ 3,10	€ 3.50	€ 3,70	ြယ	1	Fasci	Can		€ 3,20	€ 3,80		1	Appartamento sino a	Fascia	Can		€ 3,30	1	€ 4,10	4,7	Appartamento sino a	Fascia	Canone		- 1		€ 4.30	4.	Appartamento sino a	Fascia	Can	
	Explanametry) qualitativi dell'abitazione, i margini di oscillazione (fasce) sono	€ 3,90	€ 4,40	€ 4,60	4,80	o sino a 7 punti	Fascia minima	Canone mensile in & per mq.		€ 4,10	€ 4,60	t I	5,4	to sino a 7 punti	na	Canone mensile in 6 per ma		- 1	€ 5,00	- 1	5,6	to sino a 7 punti	minima	mensile in	1	- 1	£ 510	- 1	n -	to sino a 7 minti	minima	- [ा.१४०४
	urgini di oscillazione (fa:	€ 3,40	€ 400	€ 4,20	€ 4.30		- 0	di superficie		1 1	€ 4.10	- 1	E 4.80	Annartamento	- 1	Area periferica (,	- 10	- 1	£ 470	E 4 90	rascia	utile utile	co e Residenzial	E 4,00		30 12	- 1	1	rascia	mid: di superificie utile	di cuerziare ai pregio	
	sce) sono utili al fine di	€ 4,90	10	nle	مان	,	Fascia media	76: 7		€ 4.70	- 1	e 220	ם	, ,	media decorao Lerritoriale	1	- 1	0 5,00	€ 6,00	- 1	0 00	nedia	h		€ 5,40	1	€ 6,20	1	8 2	media	(vedasi Accordo Territoriale)	Lona A	(7 - why might practically)
	utili al fine di individuare il prezzo mg. mensile del canone.	€ 4,40	€ 4,60	€ 4,80		Fascia			1	6 4,30	1	€ 5,10		Rascia			€ 4,50		e 5,30	1	1	Fascia	toriale)		€ 4,60			€ 6,10	Appartamento da	Fascia	itoriale)		
5	E 5,20 7. mensile del canone.	col	€ 6,00	€ 6,40	o da 14 punti in poi	ia massima			e 5,50		€ 6,30	€ 6,90	o da 14 punti in poi	ia massima			€ 6,30	€ 6,60	€ 7,00	€ 7,60	to da 14 punti in poi	ia massima			1 1	- 1	€ 7.20	€ 7.90	o da 14 punti in poi	cia massima			

8

		college
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 54, 55, 60, 61, 62, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 88, 89, 94, 95, 99, 101, 113, 120, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 190, 191, 192, 193, 208, 212, 213, 230, 231, 232, 234, 244, 245, 246, 247, 248, 254, 255, 256, 262, 263, 264, 270, 271, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 295.	ZONA D RESIDENZIALE FORESE
Ponte Vico, Villafranca, San Martino in Villafranca, Brancolino, Barisano, Poggio, San Tomè, Roncadello, Malmissole, Durazzanino, Borgo Sisa, Villa Rotta, Pievequinta Casemurate, Caserma, Carpinello, Villa Selva, San Leonardo, San Lorenzo in Noceto, Collina, Para, Villagrappa, Granarolo, Villa Rovere, Castiglione-Pescaccia	9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 81, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 100, 102,103, 104, 105, 106,121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 135, 136, 138, 152, 153, 154, 155, 166, 167, 168, 169, 170, 186, 187, 188, 189, 194, 195, 197, 207, 209, 210, 211, 226, 227, 229, 257, 265, 266, 267, 268, 269, 276, 277, 286, 287, 288, 289.	ZONA C FRAZIONI RESIDENZIALE PERIFERICA
Centro Storico (B) - San Giorgio, Pieveacquedotto, Zona Industriale Coriano, Carpena, Villanova, Cava, San Varano,	48, 49, 50, 51, 68, 69, 70, 71, 72, 86, 87, 97, 98, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 119, 137, 139, 140, 141, 149, 150, 151, 171, 172, 176, 177, 183, 184, 185, 196, 198, 199, 205, 206, 240, 241, 242, 252, 253, 260, 261, 272.	ZONA B CENTRO STORICO RESIDENZIALE ORDINARIA
Centro Storico (A) Via D. raggi, Via Campo di Marte, V.le Gramsci, Via Dragoni, Ronco, Residenziale Coriano, Vecchiazzano, Romiti, San Martino in Strada, Via Lunga, Gorizia, Cadore, Isonzo, Lughese.	93, 96, 116, 117, 118, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 200, 201, 202, 203, 204, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 249, 250, 251, 258, 259.	ZONA A RESIDENZIALE DI PREGIO
Riferimento indicativo	FOGLIO DI MAPPA CATASTALE	DIVISIONE IN YOUR
	COMUNE DI FORLI	

Infur Sentus

R



ALLEGATO 3 Comune di Forlì

Elementi e valori di riferimento, per la determinazione di tre sub-fasce, all'interno delle fasce di oscillazione (mq.) e zona (ubicazione), utili al fine di dare valore alla qualità abitativa.

Tutte le servitù, gli impianti e le strutture dovranno essere a norma, già installati e fruibili, a cura del locatore

Descrizione e valore degli elementi (punti) pattuiti	Valore – punti
Alloggio con presenza di ascensore o BARRIERE ARCHITI	1
Area verde e/o cortile ad uso esclusivo	1
Terrazza o balcone di almeno 5 mq. (Calcolare con una incidenza del 15%)	1
Veranda (Calcolare con una incidenza del 30%)	1
Doppi vetri (in tutti gli infissi dell'abitazione e non doppia finestra)	1
Doppi servizi	2
Edificio con non più di 8 unità abitative	1
Riscaldamento centralizzato con contabilizzazione del calore	1
Riscaldamento autonomo	2
Impianto di condizionamento (parziale)	1
Impianto di condizionamento (fisso e con copertura intero alloggio)	2
Dotazione di pannelli solari (per il risparmio energetico)	1
Servizio Wi-Fi attivo	1
Dotazione di impianto TV satellitare	1
Certificazione Antisismica (a seguito di ristrutturazione con nuova abitabilità)	2
Certificazione Antisismica (appartamento nuovo)	3
Infissi di sicurezza o cancelletti (solo se inferriate o comunque equivalenti)	1
Video-citofono o sistema di video sorveglianza o di allarme	1
Porta blindata	2
Diritto di prelazione all'affitto (ex-art. 40 Legge 392/78) da inserire nel contratto	1
Attestato di prestazione energetica attestanti le classi A o B	2
Attestato di prestazione energetica attestanti le classi C o D o E	1
Pertinenze	
Cantina superiore a mq. 8,00 e Posto auto coperto (Calcolare superficie al 20%)	1
Mansarda con altezza minima m. 1,80 (calcolare al 30%)	1
Posto auto scoperto (in area comune condominiale)	1
Posto auto scoperto (riservato C/6 di 1º classe)	I
Garage (Calcolare al 50%)	2

Penalizzazioni

Assenza di impianto di riscaldamento = comunque fascia minima

Appartamento senza ascensore oltre il 3° piano fuori terra, detrazione di 2 punti fra quelli presenti

In base alle variazioni del peso degli elementi utili, per la determinazione delle fasce *minima, media e massima*, le parti decidono che:

a) Per tutti i tipi di contratti: Allegati "A", "B", "C", del presente accordo del Comune di Forlì gli elementi, tradotti in punti per determinare la fascia per il calcolo <u>è la seguente</u>.

fino a
da
da
da
da
fascia minima
fascia media
fascia media
fascia massima

M3

Jellish (b) Infus hufere

ALLEGATO 5

Arredo sufficiente per la definizione di "appartamento ammobiliato".

Per poter definire un appartamento ammobiliato deve essere conforme al seguente elenco almeno nella percentuale del 80 % circa.

La CUCINA deve essere completa di lavello, scolapiatti, bidone per rifiuti, pensili e mobili sufficienti a contenere piatti (piani, fondi e da frutta), bicchieri, tazze per colazione, tazzine da caffè, caffettiera, batteria di pentole, posate e altri utensili da cucina, terrine, sotto pentole, scolapasta, grattugia, teglie da forno, stufa per cucinare (piano di cottura e forno), tavolo e sedie, frigorifero e congelatore (anche unico apparrecchio), spremiagrumi, tostapane. Spazi sufficienti per riporre le spese.

Il BAGNO deve essere completo, oltre ai sanitari, di specchio con armadietto, porta asciugamani, lavatrice, bidone per biancheria, tappetini, vasca e/o doccia con superficie antiscivolo, tenda doccia o equivalente, scaldabagno ove necessiti, porta carta igienica, scopettino per il water, stura-lavandino; di aspiratore se trattasi di ambiente piccolo.

La CAMERA DA LETTO deve essere completa di letto (con rete, materasso e cuscino in buone condizioni e puliti), scendiletto, armadio porta-abiti con grucce, comodino, scrivania e relativa sedia, gettacarte, specchio, libreria o equivalente.

L'abitazione deve essere dotata altresì di ferro ed asse da stiro, stendipanni e mollette, necessario per le pulizie (paletta, scope, secchi, stracci, ecc.), aspirapolvere.

Tutti gli elettrodomestici e gli impianti dovranno essere a norma e installati o resi fruibili a cura del locatore.

Gli Impianti minimi sono:

- impianto elettrico (salvavita, prese a norma, cavi non usurati);
- impianto di illuminazione (lampadari e lampade da lettura);
- impianto idrico-sanitario (sanitari in buono stato, tubazioni non prossime al collasso, sifoni non ostruiti, sciacquone funzionante, doccia e rubinetti né incrostati né con perdite);
- impianto del gas (tubazioni a norma e rubinetti di emergenza a norma e accessibili);
- impianto d riscaldamento (secondo le norme vigenti);

MS

Jellitels Sellitels Senfen lenfenn

ALLEGATO A

LOCAZIONE ABITATIVA (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

II/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona di
A) l'unità immobiliare posta in via n. piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : b) prestazione energetica: c) sicurezza impianti d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di

Jufui lufeure

Articolo 2 (Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale ti
e depositato il presso il Comune
, ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto tra(7)
data, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere n
, che il conduttore si oppliga a corrispondere n
domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in
rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date
(4)
Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornat
and a life with a state of the
ogni anno nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% dell
variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolar
secca" per la durata dell'opzione. (8)
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3
delle legge p. 471/1000 à consequent in most delle legge p. 471/10
della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore s
obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario
ovvero, in n rate eguali anticipate di eur
ciascuna, alle seguenti date
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misur
contrattata del,che comunque non può superare il 75% della variazione Istat e
esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8)

Articolo 3 . (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia:.....(10)

Articolo 4 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

În sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non

Infu! lufue



superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro..... salvo conguaglio (12).

Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8 (Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresi, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

......

...... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

Infles bufue

Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e

Super lungun







conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.


Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonche alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:
Letto, approvato e sottoscritto
, li,
II locatore
Il conduttore
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui aglarticoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.



AP .

Al)

11

- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessà.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresi che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata minima è di anni tre.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

 L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.
- (9) Massimo tre mensilità.
- (10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro
- (11) Per le proprietà di cui all'art. I commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali
b) spese ascensore
c) spese riscaldamento
d) spese condizionamento
e)
f)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il



W

conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annu	ralità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da
corrispondere in	rate alle seguenti scadenze:
al	euro
al	.euro
al	euro
alsalvo conguaglio.	euro

- (12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
- (13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

Luteri lutema

ALLEGATO B

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Jufus lufeure



B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall'Accordo territoriale tra
(Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 3 (Inadempimento delle modalità di stipula)
Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto. (Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 4 (Canone)
A. Il canone di locazione è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. rate eguali anticipate di euro
B. Nei Comuni, con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo (7) sottoscritto tra in data, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:
C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero, in n.

Lufui Impure



MB

..... rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:

(Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

.....(4)

90

Articolo 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

Altre forme di garanzia:(9)

Articolo 6 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro.......... (11), salvo conguaglio.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto,

THE STATE OF THE S

90

Lasellie also

ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10 (Recesso del conduttore)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:................/ di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Lasellisolo

M

90

Articolo 13 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma l, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentime la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e

PMS

00

N)

18

sollie zlo

conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Aftre ciausole
Letto, approvato e sottoscritto
, li
[l locatore
Il conduttore
A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.
l locatore
conduttore

Casellicarlo



NOTE


- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresi che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata massima è di mesi diciotto.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori)
- (8) Massimo tre mensilità.
- (9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (10) Per le proprietà di cui all'art. I commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento. il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- approva et espressamente accetta, in particola
 a) spese generali
 b) spese ascensore
 c) spese riscaldamento
 d) spese condizionamento
 e)
- La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva



Laselli Tolo

(THE



0/0 // e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresi salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a	titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, d
corrispondere in	rate alle seguenti scadenze:
aleuro	
aleuro	
aleuro	

al euro


salvo conguaglio.

(11) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(12) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.



lufer burful





PHO

ALLEGATO C

00

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI (Legge 9 dicembre 1998. n. 431, articolo 5, comma 3)

li/La (1) di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (3) in persona di
a (2)
A) l'unità immobiliare posta in via n. piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata/ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via
non ammobiliata/ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : b) prestazione energetica:
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di

Casellitalo Inful lufue M3




GU

Articolo 2 (Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo territor	riale stipulato ai sen	si dell'articolo 5, comma 3, della
legge n. 431/98, tra		
di, le parti concordan	o che la presente l	ocazione ha natura transitoria in
quanto il conduttore espressamente ha l'esigen	za di abitare l'immo	bile frequentando il corso di studi
di presso		3

Articolo 3 (Canone)



Articolo 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

.....ciascuna, alle seguenti date(5)

Articolo 5 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'*Allegato C*.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore



Laselliorlo Juffer Jufene

GC.

23

condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (12)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro.......... (13), salvo conguaglio.

Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (14)

Articolo 7 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.

Articolo 8

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

— 105 —

Laselli Caelo.

Surper Surfue

Carelli Caelo.

GC

24

Articolo 10 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)

Articolo 11 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13 (Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Jufen lufue

90

W

Articolo 14 (Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3

cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole
etto, approvato e sottoscritto
and approvide a solidation
Ц
locatore
Totalore
conduttore
Condutiote

— 107 —

Justen Lufue

Al

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento, risoluzione), 9 (Recesso del conduttore), 10 (Consegna), 11 (Modifiche e danni), 13 (Impianti), 14 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica), 16 (Varie) del presente contratto.

Il locatore	
Il conduttore	••••


NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto allo studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

- (3) L'assistenza è facoltativa.
- (4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (5) Cancellare la parte che non interessa.
- (6) Descrivere la porzione locata. Precisare altresi che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (7) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.
- (8) Indicare il corso di laurea o di formazione post-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.
- (9) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (10) Massimo tre mensilità.
- (11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (12) Per le proprietà di cui all'art. I commi 5 e 6 del DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D, al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n.



Caselli Corlo
Inferi hurfero
MS

Gl

431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali
b) spese ascensore
c) spese riscaldamento
d) spese condizionamento
e)
n
g)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fomitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

(13) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(14) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

befor hapme

gl

ALLEGATO D

TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti Adeguamento alle nuove disposizioni di legge Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione Ispezioni e collaudi	L L	C
AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) Manutenzione ordinaria Imposte e tasse di impianto Forza motrice Ricarico pressione del serbatoio Ispezioni, collaudi e lettura contatori	L L	CCC
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza	L L L L	c c c c
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA, Installazione e sostituzione degli impianti Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale Lettura dei contatori Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua	L L	0000

M

sellicalo Infer lenjeuro

MS

29

:	GAZZETIA OFFICIALE BELLA REPOBBLICA HALIANA		Sei	rie generaie - n.	02
	Rifacimento di chiavi e serrature			С	
	Tinteggiatura di pareti			C C	
	Sostituzione di vetri			Č	
	Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo,				
	dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale				
	di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunqu	ie			
	altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare				
	transition in the same			C C	
	Verniciatura di opere in legno e metallo			С	
	Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento			C	
	Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		L		
	PORTIERATO				
	. 1 - 개념() 전				
	Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi				
	previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.			Goor.	
	Materiale per le pulizie	L10%		C90%	
	Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	T 100/		C	
	Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%		C90%	
	Manutenzione straordinaria della guardiola	L10% L		C90%	
	salari della guardina	L			
	PULIZIA				
	Spese per l'assunzione dell'addetto		L		
	Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali		L		
	e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,				
	ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.			С	
	Spese per il conferimento dell'appalto a ditta		L	Ü	
	Spese per le pulizie appaltate a ditta	•		С	
	Materiale per le pulizie			C	
	Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia		L	9350	
	Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia			C	1
	Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie			C C	1
	Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti			С	İ
	Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva			С	(
	Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori		L		
	Sacchi per la preraccolta dei rifiuti			C	

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso

LEGENDA

L = locatore

C = conduttore

Jufei lufene

A

ALLEGATO E

PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

P

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:

- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

Articolo 2 (Richiesta per l'avvio della procedura)

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

RMS

H

bufu hufue

Articolo 3

(Comunicazione)

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.

Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

Articolo 4

(Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrali e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospendeme il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

Articolo 5 (Obblighi di riservatezza)

La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.

Lesper herfure

MS

M

le

Articolo 6 (Avvio della procedura)

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita.

I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia.

I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

Articolo 7 (Nomina di consulenti)

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

Articolo 8 (Proposta di risoluzione)

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile. Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità dei stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.

17A01858

Lanfar hungua

Mo

J)

segui & Aggiorna 🔁 Chi <u>u</u> di	s = ,			. 8 9	a = a .	9 mg 11 mg
Stato (G; [Tutte le mie attivita']	Tipo Assegnazione 😉	[Qualsiasi] 🕝 Ruolo 🖏 🗄	[Tutti imiei ruoli]			
Cerca 💫			Applicazione		Contesto	
do assegn. [Ultimi3mesi					d	al 27/09/2017 = al
P A Visibile a	In carico a	Tipo	Numero	Attivita'	Oggetto	Richiedente
## ufficio Tufficio Albo Pretorio" # ufficio Tufficio Albo Pretorio"	DanielovaJana Pr DanielovaJana Pr DanielovaJana Pr DanielovaJana Pr DanielovaJana Pr	rotocollo	Determine n. gen. 2870/2017 (Prog. 0109160/2017, 0108778/2017, 0108706/2017 0108706/2017 0108703/2017, 0108700/2017	ProtocolldV,0109240/2017	AVVISODIDEPOSITOALLAC CONVENZIONETRACOMUN AVVISODIDEPOSITOALLAC ISTITUTOVENDITEGIUDIZIA ISTITUTOVENDITEGIUDIZIA ISTITUTOVENDITEGIUDIZIA ISTITUTOVENDITEGIUDIZIA	IREZ Uńcia Waish olificatori ASA ufficio "Unità Messi Notificatori EDIF Unità Amministrativa Politichedi Wi CASA ufficio "Unità Messi Notificatori REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "Ufficio Protocollo Generale REE ufficio "

•

IMU – LOCAZIONE AGEVOLATA A CANONE CONCORDATO - CESSAZIONE

COMUNE DI FORLI' Unità Entrate Tributarie Piazza Saffi 8 – 7121 FORLI'

lo sottoscritto
dichiaro la cessazione dal/ del regime agevolativo previsto in materia di IMU in relazione agli immobili di seguito descritti, : - LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO, EX LEGGE 431/98 Descrizione degli immobili (indicare anche le eventuali pertinenze):
1. Ubicazione:
Via n° civico n° interno
Dati catastali:
Foglio
2. Ubicazione:
Via n° civico n° interno
Dati catastali:
Foglio Num
Forlì,
IL DICHIARANTE

IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria	L	
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)		C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale		020
per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		C
IMPIANTO ANTINCENDIO		
Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
Acquisti degli estintori	Ĺ	
Manutenzione ordinaria	_	C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C	
IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI		
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per		
l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo		
o satellitare	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso		
a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare		C
PARTI COMUNI		
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	r	
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	С.
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	C
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari	_	C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione		
dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marni, corrimano, ringhiere	L	
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Installazione e sostituzione di serrature	÷	C
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati	L	С
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni,	L	C
armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L	
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli		C
segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide		
e altro materiale di arredo		
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	
Notes, attended to the control of th		
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO		
	L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario		C
V Salitario		C







Lufter lufting